

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

OGGETTO DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, DALLE DIRETTIVE PROVINCIALI E DALLA COMUNITA' MONTANA CUI APPARTIENE NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

02. LA COMUNITA' DI LORENZAGO E' COSTITUITA DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ED IL COMUNE, COME ENTE, NE CURA E NE TUTELA GLI INTERESSI.

03. IL COMUNE SI PROPONE IN PARTICOLARE DI VALORIZZARE I PROPRI ASPETTI PECULIARI CULTURALI, SOCIALI ED ECONOMICI ALL'INTERNO DI UNA COMUNE PROGRAMMAZIONE TENDENTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE, DELLE TRADIZIONI E DELLE REALTA' STORICHE LOCALI.

04. IL COMUNE COLLABORA CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE CON LA COMUNITA' MONTANA PER UN BUON USO DEL TERRITORIO E PER UN MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

ART. 03

COLLABORAZIONE - COOPERAZIONE - ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI, SENTE IL PARERE DELLA GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA, E VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' QUELLO DELL'ANTICA MAGNIFICA COMUNITA' DEL CADORE A CUI IL COMUNE DA SEMPRE APPARTIENE. VI FIGURANO UN ABETE FRA DUE TORRI LEGATE DA UNA CATENA, SIMBOLI RISPETTIVAMENTE DELLA LIBERTA' E DELL'AUTONOMIA E DELLA CONCORDIA. VI FIGURA ANCHE IL LEONE DI SAN MARCO, GIA' SULL'ANTICA BANDIERA DEL CENTENARIO. IL COMUNE HA L'ANTICO MARCHIO "M.C.X.L."

02. IL GONFALONE DEL COMUNE, QUALORA VENGA CONCESSO, DOVRA' RIPORTARE INTEGRALMENTE LA SIMBOLOGIA DELLO STEMMA.

03. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 05

SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE HA LA SEDE E GLI UFFICI NEL SUO PALAZZO DI VIA FAUREANA N. 117 .

02. GLI UFFICI DEL COMUNE SONO COSTITUITI COME DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ORGANI EFFETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 06

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE;

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;

B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 07

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO DAL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IRREVOCABILI E DI EFFETTO

IMMEDIATO PER GRAVI MOTIVI DALLO STESSO CONSIGLIERE CHE LE PRESENTA. IN TAL CASO IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA SEDUTA PER LA PRESA D'ATTO.

03. IN CASO DIVERSO, LE DIMISSIONI VENGONO DISCUSSE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE E PRODUCONO EFFETTO DALLA PRESA D'ATTO.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

LAVORI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE L'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, AI QUALI DEVE ESSERE ESTESO L'INVITO AL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO ENTRO 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

04. ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO PER ESERCITARE IL CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLA GESTIONE RISULTANTI DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.

05. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA A2 E' RIDOTTO A DUE GIORNI LIBERI.

04. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE;

B) MEDIANTE TELEGRAMMA O RACCOMANDATA;

C) MEDIANTE MODALITA' EQUIPOLLENTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 11

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 12

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.
03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 13

VOTO PALESE E SEGRETO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, AD ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE, A GIUDIZIO DI CHI PRESIEDE IL CONSIGLIO, L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE E MORALI DEL CONSIGLIERE.
02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI LE PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE.

ART. 14

MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE, E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ASTENUTI.
02. I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICHE SONO APPROVATI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
03. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' REDATTO PROCESSO VERBALE CON L'ESITO DELLE VOTAZIONI. IL VERBALE INDICA ALTRESI' I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI ED ASSENTI GIUSTIFICATI O INGIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI NELLE DISCUSSIONI E I VOTI FAVOREVOLI, QUELLI CONTRARI E QUELLI ASTENUTI E SARA' SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA.
04. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 16

ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.
02. PARIMENTI E COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDA NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL' AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

04. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE IL CONSIGLIERE INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA CIFRA ELETTORALE MAGGIORE.

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI CON SISTEMA PROPORZIONALE.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L' INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' ISTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI O DI VIGILANZA TECNICA ED ECONOMICA.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L' ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 19

COMMISSIONI CONSILIARI PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE CON SISTEMA PROPORZIONALE PER L' AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO, LA QUALE PROVVEDE, ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO QUANDO NE VERIFICHI LA NECESSITA'.

02. LA COMMISSIONE DOVRA' PROVVEDERE, ALTRESI', AD ESPRIMERE PARERI IN ORDINE AI PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL' ESAME DEL CONSIGLIO, TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, QUELLI PER L' ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI N. 142/1990 E N. 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

03. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI E LA LORO MODIFICA SARANNO INSERITI ALL' ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO

COMUNALE ACCOMPAGNATI DAI PARERI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CUI AL COMMA 01 E DAL PARERE DELLA GIUNTA.

ART. 20

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDA CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, ANCHE COMUNALI, AZIENDE ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLE GIUNTA

ART. 21

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. PUO' FAR PARTE DELLA GIUNTA ANCHE UN CITTADINO NON CONSIGLIERE, AVENTE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E PUO' ESSERE NOMINATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI.

ART. 22

ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO

01. L'ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO E' ELETTO CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI.
02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DELL'ASSESSORE ESTERNO.
03. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENTO SENZA DIRITTO DI VOTO.
04. IN NESSUN CASO ESSO VIENE COMPUTATO NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 23

INCOMPATIBILITA'

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 24

DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLE GIUNTA, COMPREDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI

ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA ANCORA STATO CONVOCATO. IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO 05 GIORNI LIBERI.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO IL NUMERO DEL MAGGIOR NUMERO DI SOTTOSCRITTORI E L'ORDINE DI DEPOSITI DELLO STESSO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE IN CASO DI PARITA'.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO. IN CASO DI ELEZIONE NON SARANNO ESAMINATI DOCUMENTI SUCCESSIVI.

04. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A SETTE GIORNI.

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 26

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO COMMA 02 .

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI LE SUE FUNZIONI PER CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

05. L'ASSESSORE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPI A N. 03 SEDUTE DELLA GIUNTA CONSECUTIVE VIENE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 27

FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIERE ANZIANO E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO.

04. IN CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI, SI APPLICANO I COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 08 DELLO STATUTO.

ART. 28

INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ATTUA I PIANI E I PROGRAMMI DELIBERATI DAL MEDESIMO, DEL RISPETTO DEI BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE ALTRESI' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCANO ALLE RESPONSABILITA' DEL SINDACO, E AL QUELLA GESTIONALE DEI DIRIGENTI, FISSA GLI OBIETTIVI CHE I DIRIGENTI DEVONO PERSEGUIRE E NE CONTROLLA I RISULTATI.

ART. 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO, IL QUALE NE PRESIEDE LE RIUNIONI E NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA IL VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, E IL COMPUTO DELLE SCHEDE BIANCHE, NULLE E DEGLI ASTENUTI.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 30

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E

RAPPRESENTA IL COMUNE.

ART. 31

SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL SINDACO DESIGNA FRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO, CON FUNZIONI DI SOSTITUTO, NEL CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICESINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

03. NEL CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 32

INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, NONCHE' DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE ATTI DI SUA COMPETENZA.

04. LA DELEGA PUO' ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO CON ATTO MOTIVATO DA COMUNICARE IN GIUNTA. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' ASSESSORI.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 33

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

01. IL SINDACO ED I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE O DEI LORO PARENTI AFFINI.

02. L'OBBLIGO DI ASTENERSI COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

05. NEL CASO DI CUI AL COMMA 04 FUNGERA' DA SEGRETARIO UN CONSIGLIERE O ASSESSORE SCELTO DAL SINDACO.

ART. 34

NOMINE

01. LE NOMINE O LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEVONO AVVENIRE SULLA BASE DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO, DA PRESENTARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DA CUI LA NOMINA

DEVE ESSERE EFFETTUATA.

02. I NOMINATI DI CUI AL COMMA 01 SONO TENUTI A PRESENTARE ALL'ORGANO CHE HA EFFETTUATO LA NOMINA UNA RELAZIONE ANNUALE IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO.

03. TUTTE LE NOMINE SONO REVOCABILI. LE REVOCHE VANNO POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO CON LE MOTIVAZIONI E LE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. CON IL MEDESIMO ATTO DI REVOCA DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DEI NUOVI RAPPRESENTANTI LA CUI NOMINA DEVE AVVENIRE SEGUENDO I CRITERI PREVISTI DAL COMMA 01 .

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE - ALBO PRETORIO.

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 241 DEL 1990 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE L'ESERCIZIO SEMPLIFICANDO AL MASSIMO LE PROCEDURE.

03. L'ALBO PRETORIO, COLLOCATO NELL'ATRIO DEL PALAZZO MUNICIPALE, E' APERTO NEI GIORNI FERIALE DURANTE L'ORARIO DI PRESENZA DEL PERSONALE.

04. ALL'ALBO PRETORIO VENGONO PUBBLICATE LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 36

VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. IL COMUNE ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI E ASSICURARE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'INTERO AMBITO COMUNALE NEI SETTORI SOCIALI E SANITARI, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA, IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DELLA COMUNITA' MONTANA.

08. OGNI ANNO SARA' TENUTA UNA RIUNIONE GENERALE DEGLI ORGANISMI ISCRITTI ALL'ALBO. TALE RIUNIONE, CONVOCATA DALLA GIUNTA, SARA' PUBBLICA E AVRA' LO SCOPO DI UNA VERIFICA GENERALE DELLO STATO DELLA PARTECIPAZIONE NEI SINGOLI SERVIZI.

09. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ANCHE NON ISCRITTI ALL'ALBO POSSONO PRESENTARE PROPOSTE COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI. ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. IL COMUNE ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI E ASSICURARE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'INTERO AMBITO COMUNALE NEI SETTORI SOCIALI E SANITARI, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL

COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA, IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DELLA COMUNITA' MONTANA.

08. OGNI ANNO SARA' TENUTA UNA RIUNIONE GENERALE DEGLI ORGANISMI ISCRITTI ALL'ALBO. TALE RIUNIONE, CONVOCATA DALLA GIUNTA, SARA' PUBBLICA E AVRA' LO SCOPO DI UNA VERIFICA GENERALE DELLO STATO DELLA PARTECIPAZIONE NEI SINGOLI SERVIZI.

09. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ANCHE NON ISCRITTI ALL'ALBO POSSONO PRESENTARE PROPOSTE AGLI ORGANI DELIBERATIVI LA GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 37

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE ASSEMBLEA POPOLARE

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE VIENE RICHIESTA DA ALMENO IL 15% DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA AVENTE DIRITTO AL VOTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO O SU DECISIONE DEL SINDACO.

03. LA CONSULTAZIONE PUO' RIGUARDARE O L'INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE OPPURE SINGOLE CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI O PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO. IL COMUNE ASSICURA UNA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA E LA CONDUZIONE DEMOCRATICA DELL'ASSEMBLEA.

05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER GLI ATTI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA CITTADINANZA INTERESSATA.

06. IL COMUNE SI IMPEGNA DI DARE LA COLLABORAZIONE PER ANALOGHE INIZIATIVE RICHIESTE DALLA COMUNITA' MONTANA.

07. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE A MEZZO DI QUESTIONARI O IN ALTRE FORME, SEMPRE CHE SIANO GARANTITE LA CONOSCENZA DA PARTE DI CITTADINI E LA LIBERA ESPRESSIONE DEL VOTO.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE REDIGE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA ESPRESSIONE DELLE POSIZIONI EMERSE E L'ACQUISIZIONE DEI PARERI CONCLUSIVAMENTE OFFERTI AGLI ORGANI COMUNALI.

09. PARTECIPANO ALLA CONSULTAZIONE I CITTADINI MAGGIORI DI ANNI 18 .

ART. 38

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:

- TRIBUTI E TARIFFE;
- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER IL PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI UN ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHIESTO DAL 30% DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE ED AVENTI DIRITTO AL VOTO O DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA.

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

07. ENTRO 30 GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO A CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'INIZIATIVA, LO SVOLGIMENTO E LA PUBBLICITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 39

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATIVI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA COMPLETA INFORMAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E NE PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI.

02. ENTRO 30 GIORNI IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI GLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA, CON RISERVA DI FORNIRE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE ENTRO UN ULTERIORE TERMINE DI 30 GIORNI, OVE RESO NECESSARIO DALLA COMPLESSITA' DELLA MATERIA, ESPLICITANDO IN OGNI CASO I MOTIVI DEGLI EVENTUALI DINIEGHI.

03. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE SULL'ESITO DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN APERTURA DI SEDUTA, IN SEDE DI COMUNICAZIONE.

ART. 40

DIFENSORE CIVICO

01. AI FINI DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA', L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E UN CORRETTO RAPPORTO CON I CITTADINI, NONCHE' PER LA

TUTELA DI INTERESSI PROTETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE DEMANDA LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO ALLA COMUNITA' MONTANA. TRASCORSI INUTILMENTE 60 GIORNI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROCEDERE ALLA NOMINA DEL PROPRIO DIFENSORE CIVICO ELETTO SU PROPOSTA DAL SINDACO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO O COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED E' RIELEGGIBILE PER UN ULTERIORE MANDATO.

03. E' COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO ESAMINARE SU ISTANZA DI CITTADINI INTERESSATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, SITUAZIONI, DI ABUSO, DISFUNZIONI, CARENZA O RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI

CONFRONTI DI CITTADINI E PROPORRE AL SINDACO E AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI PROVVEDIMENTI ATTI A RIMUOVERE E PREVENIRE SITUAZIONI DI DANNO A CARICO DEI CITTADINI STESSI.

04. E' DOVERE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI ORGANI FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO MOTIVATE RISPOSTE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

05. SONO REQUISITI PER LA CARICA:

- ESSERE CITTADINO ELETTORE ATTIVO O PASSIVO NEL COMUNE;
- AVERE TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE;
- AVERE ADEGUATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA;
- AVERE NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

06. LA COMUNITA' MONTANA O IL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO AVESSE PROCEDUTO ALL'ELEZIONE DIRETTA PUO' REVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI E RIPETUTE INADEMPIENZE O PER ACCERTATA INEFFICIENZA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'ELEZIONE.

07. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTERA' ALLA COMUNITA' MONTANA O AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE ANNUALE SULLA SUA ATTIVITA' CHE DOVRA' ESSERE DISTRIBUITA AI CONSIGLIERI. I CITTADINI INTERESSATI POSSONO AVERNE COPIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 36 .

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 41

UNITA' ORGANIZZATIVE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVA PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA' IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZATA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI. IN ACCORDO CON LA COMUNITA' MONTANA POSSONO ESSERE ISTITUITE UNITA' ORGANICHE INTERCOMUNALI O DI COMUNITA'.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRASTABILITI.

ART. 42

ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 43

VICESEGRETARIO

01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICESEGRETARIO, CHE COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. LA NOMINA A VICESEGRETARIO RICHIEDE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 44

ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL POTERE DI COMPIERE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA A LUI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI SUPERIORI.

02. I POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AI DIRIGENTI SONO DA QUESTI ESERCITATI CON RIFERIMENTO AL SETTORE CUI SONO PREPOSTI. IN ASSENZA DI DIRIGENTI, I POTERI PREDETTI SPETTANO, IN VIA GENERALE AL SEGRETARIO COMUNALE E IN SUA ASSENZA AL VICESEGRETARIO.

03. LA GIUNTA E IL SINDACO POSSONO, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ATTRIBUIRE, ANCHE STABILMENTE, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI, LIMITATAMENTE AI SETTORI CUI SONO PREPOSTI, IL POTERE DI COMPIERE E RICEVERE GLI ATTI UNILATERALI DI DIRITTO PRIVATO E GLI ATTI PROCESSUALI, PREVIA, QUANDO OCCORRE, APPOSITA DELIBERAZIONE.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 45

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E/O ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA QUALE SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI O PER LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA', OVVERO LE NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE. APPOSITO REGOLAMENTO DA EMANARSI, PREVIA CONSULTAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA. DETTERA' NORME RELATIVE ALLE NOMINE, SURROGHE E REVOCHE DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ORGANISMI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE IN QUALSIASI MODO DENOMINATI, NONCHE' I CRITERI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DI DETTI ORGANISMI.

ART. 46

CONFERENZA COMUNALE DEI SERVIZI

01. NEL MESE DI MARZO DI OGNI ANNO IL SINDACO PROMUOVE IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA UN PUBBLICO DIBATTITO AL QUALE SARANNO INViate FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E DEL VOLONTARIATO PER UNA VERIFICA DELLO STATO DELLE GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

ART. 47

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UNA PERSONA DA ESSO DELEGATA, SCELTE ANCHE TRA I DIRIGENTI DEL COMUNE.

TITOLO 07

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 48

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO ALLA GESTIONE

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' SVOLTA DAL REVISORE DEI CONTI.
02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE PIU' APPROFONDITE.
03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

ART. 49

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
02. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE E FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.
03. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.
04. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE O ISTITUZIONI, SOCIETA' O ALTRI ORGANISMI.
05. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, SE RICHiesto DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE

ART. 50

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI SONO CONFERMATI FINO

ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI SE COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, AD ECCEZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DI QUELLO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DOVRANNO, DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO NEL B.U.R. DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 .